

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### **Liquidazione: il trattamento fiscale delle somme percepite dai soci**

di Federica Furlani

Con la messa in liquidazione di una **società di capitali** si apre l'ultima fase di vita della stessa, caratterizzata dalla perdita della "continuità aziendale" e dalla finalità di **liquidare l'intero patrimonio sociale** al fine di soddisfare i creditori sociali e **ripartire l'eventuale residuo attivo tra i soci**.

Fiscalmente quest'ultimo aspetto, dal punto di vista dell'imposizione diretta, è strettamente legato alla **natura giuridica del soggetto in liquidazione** (società di persone o società di capitali) e dalla **tipologia di socio che percepisce l'eventuale residuo attivo (sotto forma di denaro o di beni) in sede di riparto finale**: il socio può infatti assumere la natura di persona fisica, in regime di impresa o no, società di persone o società di capitali.

Concentrandoci sull'ipotesi di **società di capitali in liquidazione** e partendo dal caso della **persona fisica che non agisce in regime di impresa**, l'articolo 47, comma 7, del Tuir stabilisce che **costituisce utile la parte delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dai soci**, in caso di liquidazione della società, **che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**, ovvero il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

L'utile così determinato segue la tassazione secondo le **regole dei redditi di capitale** e quindi con le diverse modalità legate alla qualificazione della partecipazione:

- nel caso di **partecipazione qualificata concorre a formare il reddito complessivo del socio per il 49,72%** (40% se si tratta di utili formati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007);
- nel caso di **partecipazione non qualificata**, l'articolo 27, comma 1, del DPR 600/1973 prevede l'applicazione di una **itenuta a titolo di imposta pari al 26%**. In questo caso il socio deve chiaramente comunicare alla società in liquidazione, sostituto di imposta, il costo fiscale della propria partecipazione in modo che la ritenuta venga applicata solo sull'eccedenza e non sull'intero importo delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dallo stesso.

La **distinzione tra partecipazione qualificata e non** è definita dall'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir:

- partecipazioni **qualificate in società non quotate** sono quelle in cui si detengano più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una

- partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%;
- partecipazioni **qualificate** in **società quotate** sono quelle in cui si detengano più del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
  - partecipazioni **non qualificate** in **società non quotate** sono quelle in cui si detenga una percentuale inferiore (o uguale) al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25%;
  - partecipazioni **non qualificate** in **società quotate** sono quelle in cui si detengano meno del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5%.

Nel caso di **socio imprenditore**, sia nella forma di persona fisica che agisce in regime di impresa, che di **società di persona o società di capitali**, è necessario individuare la tipologia del reddito percepito da sottoporre a tassazione, identificando la **natura delle riserve di patrimonio distribuite in sede di riparto del residuo attivo**.

Se trattasi di **restituzione di capitale sociale o riserve di capitale**, l'eccedenza delle somme liquidate o del valore normale dei beni assegnati rispetto al costo fiscale della partecipazione annullata si qualifica come **plusvalenza**, di cui segue il relativo trattamento fiscale e quindi anche la possibilità di beneficiare, alle condizioni stabilite dall'articolo 87 del Tuir, del regime di *participation exemption (pex)*.

Se invece trattasi di **riserve di utili**, la relativa eccedenza deve essere qualificata come **dividendo** da tassarsi pertanto:

- in caso di socio Irpef che opera in regime di impresa, nella misura del 49,72%;
- in caso di socio società di capitali, nella misura del 5% (articolo 89 Tuir).

Nel caso in cui al termine della liquidazione emergessero **minusvalenze** e non plusvalenze, le stesse seguiranno il **trattamento fiscale delle minusvalenze da realizzo**, ovvero:

- indeducibilità integrale o parziale (50,28%) se soddisfano i requisiti *pex* e sono conseguite rispettivamente da società di capitali o da soggetti Irpef in regime di impresa;
- deducibilità integrale se non soddisfano i requisiti *pex*.

*Per approfondire le problematiche relative alle operazioni straordinarie vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

Master di specializzazione

**LE OPERAZIONI STRAORDINARIE  
CASO PER CASO**

Firenze    Milano    Padova

